

D.L. N.253 DEL 16.11.2012: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2013

RELAZIONE

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 22 comma 2 della legge regionale n. 5/2008, recante la disciplina delle attività contrattuali della Regione, al fine di riallineare il ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici alla soglia stabilita dalla normativa statale, attualmente fissata nell'importo di 1.500.000,00 Euro, e prevedere la facoltà di ricorrervi in luogo del precedente obbligo.

Con l'introduzione dei commi 2 bis e 2 ter si istituisce invece un elenco "aperto" per gli esecutori di lavori pubblici per i quali la normativa vigente consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Tale elenco viene costituito sulla base di un avviso, opportunamente diffuso con le modalità previste per le pubblicazioni in materia di gare d'appalto, e viene aggiornato periodicamente al fine di garantirne una effettiva accessibilità.

Con l'introduzione dell'articolo 24 bis nella legge regionale n. 5/2008, si intende consentire alle altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale l'utilizzo degli elenchi ufficiali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsti dal regolamento regionale di attuazione della legge sulle attività contrattuali e dal regolamento regionale per il servizio di economato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 27, comma 2, della l.r. n. 2/2012, recante la disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio rendendo sostanzialmente di immediata applicazione le disposizioni concernenti la vigilanza sull'utilizzo e la buona conservazioni delle fonti di acque minerali, senza necessariamente attendere che tali funzioni siano gestite dai comuni in forma associata.

L'articolo modifica la norma in materia di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni immobili regionali integrandola con la possibilità di inserire, in casi di particolare urgenza e necessità per l'attività regionale, modifiche al medesimo Piano in corso d'anno. Le forme di pubblicità restano le medesimo previste per la procedura ordinaria.

La modifica si inserisce nell'ottica, già perseguita negli ultimi anni dalla Regione Liguria, di valorizzare massimamente il proprio patrimonio anche al fine di utilizzarlo quale mezzo di finanziamento di interventi e politiche regionali.

Altresì la norma inserisce le Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché Filse e sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri Enti pubblici, quali enti che possono richiedere l'attivazione del procedimento di valorizzazione.

Con l'articolo 3 si apportano modifiche alla l.r. n. 27/2002, recante la disciplina regionale in materia di usi civici, normativa che ha previsto la costituzione di un Albo regionale dei periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico. Con il successivo regolamento regionale n. 4 del 24 agosto 2007 (articolo 4) è stato istituito tale Albo.

Stante il fatto che l'Albo, ad oggi, non è ancora operativo e che la sua gestione comporterebbe un costo per l'amministrazione regionale (sia in termini di risorse umane, che di risorse finanziarie per la tenuta e l'aggiornamento), se ne propone la soppressione.

Con l'articolo 3 si stabilisce, inoltre, la competenza regionale di tutte le fasi del procedimento amministrativo di legittimazione, in materia di usi civici.

La legittimazione è un procedimento complesso di natura amministrativa con il quale si regolarizza l'occupazione di terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, che può essere concesso previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

La Regione quindi ne cura l'istruttoria con l'espletamento delle attività connesse o strumentali, nonché all'approvazione finale.

Riguardo il comma 2, si evidenzia che le legittimazioni di occupazioni abusive di terre di uso civico, sono procedimenti complessi per i quali sono opportune anche costose perizie demaniali.

Con la presente integrazione alla l.r. 27/2002 si intende, pertanto, stabilire che per le spese per le perizie demaniali sono poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta.

DDL recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013”

Articolo 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura) e successive modificazioni ed integrazioni”)

1. All’articolo 22, comma 2, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. le parole “a euro 750.000,00 sono” sono sostituite dalle parole “alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere”.
2. All’articolo 22 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
“2bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalità e i criteri per l’inserimento in detto elenco. Tale avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul profilo di committente, sul sito informatico di cui all’articolo 4 della l.r. n. 31/2007 e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
2ter. L’elenco di cui al comma 2-bis è aggiornato almeno semestralmente con le modalità previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul profilo di committente.”
3. Dopo l’articolo 24 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. è inserito il seguente:
“Articolo 24bis
(Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori)
1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 1 e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all’articolo 24 possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale.”

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”)

1. All’articolo 27, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) le parole “deve essere obbligatoriamente” sono sostituite dalle parole “può essere”.
2. All’art. 39 della l.r. n. 2/2012 e ss.mm.ii. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“7bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo.”
3. All’articolo 40, comma 1, della l.r. n. 2/2012, dopo le parole “enti strumentali” sono inserite le parole “nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di Filse e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri Enti pubblici,”.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 27 “Disposizioni in materia di usi civici”)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2002 n. 27 (disposizioni in materia di usi civici) è soppressa la frase “Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale,”.
2. Dopo l’articolo 3 della l.r. n. 27/2002 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 bis
(Legittimazione e reintegro).

1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d’uso civico, sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione.”.

Articolo 4
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.